

Allegato alla delibera Consiliare n° 05 del 27/01/2011

REGOLAMENTO SULLA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE

TITOLO 1 - TOPONOMASTICA

ART 1 - Competenze

1. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/00 la Giunta comunale delibera sulla denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, avvalendosi della Commissione di toponomastica e onomastica stradale di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.
2. L'indicazione delle denominazioni delle aree di circolazione deve avvenire ai sensi dell'art. 41 del DPR 223/89, del R.D.L. n.1158/23, della Legge 473/25, della Legge n.1188/27 e delle circolari del Ministero degli Interni n. 7/87 e n. 4/96 s.m.i..
3. L'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica toponomastica di cui sopra è attribuita all'Ufficio Toponomastica.

ART 2 - Commissione di toponomastica e onomastica stradale

1. L'esame delle proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardanti la denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune è affidata alla commissione consultiva denominata Commissione di toponomastica e onomastica stradale.
2. I componenti la Commissione sono nominati dal Sindaco e restano in carica per la durata del suo mandato.
3. La Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è composta da un minimo di tre a un massimo di 5 componenti scelti sulla base delle competenze in discipline attinenti la toponomastica e comunque di quelle materie la cui conoscenza possa meglio contribuire ai compiti assegnati alla commissione.
4. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione di un componente il Sindaco provvede alla sostituzione.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte dal responsabile dell'Ufficio Toponomastica. Delle riunioni della Commissione deve essere redatto, a cura della segreteria, apposito verbale.
6. La Commissione è convocata dal Sindaco o dal suo delegato con un congruo anticipo rispetto alla seduta sia mezzo posta, fax o posta elettronica. La convocazione avviene almeno una volta all'anno.
7. La Commissione all'atto del suo insediamento decide come procedere e definisce i criteri per svolgere i suoi compiti di cui al successivo art. 3.
8. Nessuna proposta di denominazione o modifica di toponomastica stradale può essere deliberata senza il parere della Commissione. Tale parere dovrà essere allegato alla deliberazione che approva le nuove denominazioni.
9. Non è prevista alcuna forma di compenso o di rimborso per i componenti della Commissione.

ART 3 - Compiti della Commissione

1. La Commissione ha l'incarico di esaminare ed esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazioni e modifica delle denominazioni riguardanti la toponomastica comunale: aree di

circolazione, scuole, impianti sportivi, lapidi, cippi e in generali luoghi e strutture pubblici o aperti al pubblico di pertinenza comunale.

2. Tale funzione deve essere esercitata avendo cura di tutelare la storia toponomastica di Castel di Iudica e del suo territorio con particolare attenzione alla circostanza che le denominazioni proposte rispettino, in primo luogo, l'identità culturale, sociale e civile della comunità locale.

3. La Commissione dovrà perciò verificare che i toponimi riguardanti persone, episodi, luoghi o altro siano congrui alla funzione toponomastica per cui sono stati scelti e non rispondano, perciò, a pure logiche onorifiche; che essi, qualora siano legati alla realtà territoriale o abbiano rilevanza nazionale e internazionale, siano scelti in funzione dei legami con l'identità e gli interessi della comunità.

4. La Commissione può, di propria iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale e in generale su tematiche ad essa afferenti.

ART. 4 - Procedimento d'iniziativa

1. Le proposte d'intitolazioni di cui al comma 1 dell'art. 3 possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, associazioni e singoli cittadini, purchè tale richiesta, sia debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi. Al fine di facilitare la formulazione delle proposte l'Ufficio Toponomastica predispose apposito modulo.

ART. 5 - Obblighi dell'Ufficio Toponomastica

1. E' fatto obbligo di istituire presso l'Ufficio Toponomastica comunale un'anagrafe dell'odonomastica stradale che raccolga tutti i nomi delle aree di circolazione stradale presenti sul territorio comunale, correlando i nomi di una specifica scheda che riporti notizie storiche riferite allo specifico toponimo. Nella realizzazione di tale anagrafe il responsabile dell'Ufficio Toponomastica potrà avvalersi del contributo della Commissione o di componenti della stessa.

2. L'ufficio Toponomastica dovrà provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe dell'odonomastica ed alla sua conservazione.

3. L'Ufficio Toponomastica comunale dovrà conservare documentazione dei toponimi delle aree di circolazione, edifici e altre strutture che, pur sottoposti al vaglio della Commissione Toponomastica non sono stati immediatamente prescelti, ma per i quali sussistono, a giudizio della Commissione stessa, le motivazioni per essere presi in considerazione per future denominazioni.

ART 6 - Targhe viarie

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata preferibilmente su targhe di materiale resistente di dimensioni: cm. 60 x 30 con sostegni tubolari diametro mm. 60 e di altezza non inferiore a m. 3,00.

2. L'apposizione delle targhe viarie deve avvenire secondo le direttive dell'ISTAT e ai sensi del D. Lgs. n.285/92 e s.m.i. e del D.P.R. n.495/ 92 e s.m.i., con particolare riferimento per ciò che attiene alla denominazione stradale a quanto prescritto dal comma 6 art. 125 di quest'ultimo. Pertanto, i caratteri maiuscoli sono utilizzati per la composizione di nomi propri di nazioni, regioni, provincie, città, centri abitati, municipi, frazioni villaggi, mentre, i caratteri minuscoli, sono usati per la composizione dei nomi comuni riguardanti punti di pubblico interesse urbano.

Per i nomi propri diversi da quelli indicati in precedenza l'iniziale, di norma, è maiuscola. Le targhe dedicate a persone potranno riportare sintetici dati biografici purchè tali dati non pregiudichino l'immediata e corretta lettura della targa stessa.

3. Salvo quanto disposto dalla normativa e dalle indicazioni tipologiche citate, le targhe apposte nelle zone di particolare pregio artistico, monumentale o paesaggistico, potranno avere morfologie diverse in connessione al luogo della loro collocazione.

4. Il costo per le targhe viarie, comprensivo dei materiali e della messa in opera, è a totale carico del Comune, ad eccezione delle lottizzazioni per le quali il costo delle targhe e della loro messa in opera sarà a carico dei lottizzanti.

ART. 7 - Obblighi dei proprietari

1. E fatto obbligo ai proprietari degli immobili sui cui muri sono state apposte targhe viarie relative all'onomastica stradale di averne la massima cura.

2. Chiunque distrugga o danneggi o renda in qualsiasi modo non visibile la targa viaria onomastica è punito con un ammenda pari a dieci volte il valore delle stesse comprensivo della messa in opera della stessa.

TITOLO II - NORME PER L'APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

ART. 8 - Competenze

1. Al Comune compete l'indicazione e l'assegnazione della numerazione civica esterna ed interna ai fabbricati collocati in ogni area di circolazione del territorio comunale secondo quanto disposto dalla legislazione in materia e specificatamente Legge 24.12. 1954 n. 1228 e D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e s.m.i. e secondo le regole e i criteri previsti dalle direttive dell'ISTAT.

ART. 9 - Numerazione civica esterna ed interna

1. La numerazione civica esterna è quella da apporre a tutti gli accessi che da un'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente (attraverso cortili, corti, ecc...) ai fabbricati.

2. La numerazione civica interna è quella da apporre a tutti gli accessi che immettono nelle unità geografiche all'interno dei fabbricati.

ART. 10 - Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla fornitura e alla posa in opera delle piastrelle per la numerazione civica esterna.

2. Le piastrelle per la numerazione civica interna e la loro posa in opera sono a carico dei proprietari. Qualora questi non vi provvedono entro quindici giorni dall'apposizione della numerazione civica esterna e/o dalla comunicazione dell'Ufficio Toponomastica a seguito dei controlli effettuati dallo stesso ai sensi del successivo art. 13, provvede direttamente il Comune addebitando il costo relativo, fissato dall'organo comunale competente, al proprietario.

ART. 11 - Caratteristiche delle piastrelle

1. La piastrella per la numerazione civica esterna deve avere le seguenti caratteristiche: essere piatta, in marmo o simile, comprensiva di bordatura, stemma del Comune di Castel di Iudica con annessa scritta (angolo sup. sinistro) di colore azzurro, misure cm. 10x10 ; prevedere numeri e lettere visibili.

2. La piastrella per la numerazione civica interna deve essere di marmo quadrata di cm. 10 x cm. 10 con stampato, in colore blu, lo stemma comunale, riportare il numero assegnato.

3. I proprietari che intendono provvedere autonomamente alla fornitura e posa in opera delle piastrelle per la numerazione civica interna devono, di massima, attenersi a tale morfologia e

comunque installare piastrelle di cui sia garantita la resistenza dei materiali e la durata dell'apposizione.

ART. 12 - Richiesta e assegnazione della numerazione civica per le nuove costruzioni

1. L'Ufficio Toponomastica provvede all'assegnazione della numerazione civica esterna ed interna in nuove costruzioni;
2. L'Ufficio Toponomastica provvede alla comunicazione all'interessato della numerazione assegnata.
3. L'Ufficio Toponomastica provvede all'apposizione della piastrella di numerazione civica esterna, mediante tecnici appositamente incaricati, a seguito della comunicazione dell'avvenuta costruzione e/o ristrutturazione dell'immobile da parte del proprietario e/o costruttore, entro il termine massimo di trenta giorni.

ART. 13 - Numerazione civica esterna in immobili esistenti

1. Nel caso di numerazione civica esterna mancante o deteriorata i proprietari devono rivolgersi direttamente all'Ufficio Toponomastica del Comune.
2. L'Ufficio Toponomastica provvede alla comunicazione all'interessato della numerazione assegnata.
3. L'Ufficio Toponomastica provvede all'apposizione della piastrella di numerazione civica esterna mediante tecnici appositamente incaricati, a seguito della comunicazione da parte del proprietario della presenza delle condizioni per effettuare l'apposizione, entro il termine massimo di trenta giorni.
4. *Nel caso di rottura o smarrimento della piastrella apposta dall'ufficio, il proprietario dovrà provvedere*

ART. 14 - Obblighi dei proprietari degli immobili

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere massima cura della numerazione civica esterna ed interna provvedendo a segnalare al Comune eventuali mancanze, deterioramenti o scarsa visibilità della stessa.
2. Il numero civico esterno deve essere facilmente visibile dall'area di circolazione sulla quale l'immobile è collocato, non può essere sostituito o modificato o manomesso per autonoma iniziativa del proprietario.
3. Chiunque distrugga o danneggi o renda in qualsiasi modo non visibile la numerazione civica esterna ed interna è punito con un ammenda pari a dieci volte la tariffa relativa all'assegnazione/apposizione della stessa.

ART. 15 - Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere aggiornata la numerazione civica. A tal fine predispone controlli periodici e sistematici. Nel caso in cui tali controlli evidenzino situazioni di irregolarità o non conformità con quanto prescritto dalla legislazione o dalle presenti norme, il Comune interviene obbligando il proprietario dell'immobile a regolarizzare la situazione applicando le modalità e le procedure del presente Regolamento.

ART. 16 - Norme transitorie e finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni assunte con precedenti atti dall'Amministrazione comunale che risultino in contrasto con il presente Regolamento.